

## REGIONE TOSCANA

### LEGGE REGIONALE 8 settembre 2017, n. 50

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 39/2005 e 68/2011.

(GU n.14 del 14-4-2018)

#### Capo I

#### Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 15 settembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:  
(Omissis).

##### Art. 1

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'art. 70 della legge regionale n. 65/2014.

1. Al comma 1 dell'art. 70 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «soggetta a comunicazione, «sono inserite le seguenti: «di inizio lavori ai sensi dell'art. 136, comma 2».

2. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 70 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «attività edilizia soggetta a» sono sostituite dalle seguenti: «intervento edilizio soggetto a permesso di costruire ai sensi dell'art. 134, comma 1, realizzabile mediante», e le parole: «dell'art. 135» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 134, comma 2».

##### Art. 2

Precisazione di riferimenti normativi. Modifiche in ordine agli interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale. Modifiche all'art. 71 della legge regionale n. 65/2014.

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 71 della legge regionale n. 65/2014, sono inserite le parole: «ed all'art. 136, comma 2, lettera a)».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 71 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti «agli articoli» e dopo la parola «c)» sono inserite le seguenti: «e 136, comma 2, lettera a-bis)».

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 71 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «all'articolo «sono sostituite dalle seguenti «agli articoli» e dopo la parola «e)» sono inserite le seguenti: «e 136, comma 2, lettera a-ter)».

4. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 71 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «all'articolo «sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli» e dopo la parola: «a)» sono inserite le seguenti: «e 136, comma 1, lettera b)».

### Art. 3

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche alla disciplina del programma aziendale pluriennale di miglioramento ambientale. Modifiche all'art. 74 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 3 dell'art. 74 della legge regionale n. 65/2014 le parole da: «, che verificano «a: «documenti integrativi «sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'art. 74 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente:

«4. Per l'approvazione del programma aziendale, il comune, verificata la completezza e la regolarita' formale della documentazione, convoca una conferenza di servizi, ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990, per verificare la conformita' urbanistica e acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compresi il parere della provincia di conformita' al PTC o il parere della citta' metropolitana di conformita' al PTCM, nonche' il parere della regione di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti. Nel caso in cui il programma abbia valore di piano attuativo, secondo quanto previsto dall'art. 74, comma 13, si applica la procedura di cui all'art. 111.».

### Art. 4

Modifiche alla disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola. Modifiche all'art. 79 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 79 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli «e dopo la parola: «b)» sono inserite le seguenti: «e 136, comma 2, lettera a)».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 79 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «all'articolo «sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli» e dopo la parola: «c)» sono inserite le seguenti: «, e 136, comma 2, lettera a-bis), non comportanti frazionamento delle unita' immobiliari».

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 79 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «all'articolo «sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli» e dopo la parola: «a)» sono inserite le seguenti: «e 136, comma 1, lettera b)».

4. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 79 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «all'articolo «sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli «e la parola: «c)» e' eliminata e sono inserite le seguenti: «b) e 136, comma 2, lettera a),».

5. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 79 della legge regionale n. 65/2014 e' inserita la seguente:

«a-bis) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui agli articoli 135, comma 2, lettera c), e 136, comma 2, lettera a bis), comportanti frazionamento delle unita' immobiliari;».

6. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 79 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli» e dopo la parola «e)» sono inserite le seguenti: «e 136, comma 2, lettera a-ter)».

### Art. 5

Modifica del termine del procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale. Modifiche all'art. 93 della legge regionale n. 65/2014.

1. Al comma 1 dell'art. 93 della legge regionale n. 65/2014 la

parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre».

2. Al comma 2 dell'art. 93 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «b)», sono inserite le seguenti «b-bis),».

3. Il comma 5 dell'art. 93 della legge regionale n. 65/2014 e' abrogato.

#### Art. 6

Modifica del termine del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all'art. 94 della legge regionale n. 65/2014.

1. Al comma 2-bis dell'art. 94 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «anni «sono inserite le seguenti: «e sei mesi».

2. Al comma 2-ter dell'art. 94 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «b), «sono inserite le seguenti: «b-bis), ».

#### Art. 7

Piano operativo. Modifiche all'art. 95 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 8-bis dell'art. 95 della legge regionale n. 65/2014 e' abrogato.

#### Art. 8

Modifica del termine del procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti. Modifiche all'art. 96 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 96 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre».

2. Al comma 2 dell'art. 96 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «b),» sono inserite le seguenti: «b-bis),».

3. Il comma 4 dell'art. 96 della legge regionale n. 65/2014 e' abrogato.

#### Art. 9

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 98 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 98 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ferme restando le disposizioni di cui all'art. 136», sono soppresse.

#### Art. 10

Precisazioni terminologiche e modifiche al procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi. Adeguamento alla sopravvenuta normativa statale. Modifiche all'art. 133 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 133 della legge regionale n. 65/2014, sono inserite le parole: «, fermo restando quanto previsto dallo stesso art. 134, comma 2 ».

2. Il comma 7 dell'art. 133 della legge regionale n. 65/2014, e' sostituito dal seguente:

«7. La SCIA presentata per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 134, comma 2, e all'art. 135, da' conto della preventiva verifica della legittimita' dello stato di fatto dell'unita' immobiliare o dell'immobile oggetto dell'intervento.».

#### Art. 11

Modifiche alla disciplina sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA. Modifiche all'art. 134 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla fine della rubrica dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 sono aggiunte le parole: «o, in alternativa, a SCIA ».

2. Dopo la lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 e' inserita la seguente:

«b-ter) l'installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all'art. 70, comma 3, lettere a) e b);».

3. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 sono aggiunte le parole: «, ivi compresa l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, fatto salvo quanto previsto dal Sito esterno decreto legislativo n. 259/2003».

4. Il punto 2 della lettera h) del comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente:

«2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, anche con diversa sagoma, di edifici, purché non comportanti incremento di volumetria rispetto a quelli preesistenti, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; ».

5. Alla lettera m) del comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 le parole «incidenti sulle risorse essenziali del territorio «sono sostituite dalle seguenti: «comportanti la trasformazione permanente di suolo inedificato».

6. Al comma 2 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 , dopo le parole «mediante SCIA «sono inserite le seguenti: «, oltre alle fattispecie di cui all'art. 23, comma 01 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 , i manufatti di cui all'art. 70, comma 3, lettera a) ed e) «, e dopo le parole: «pianificazione urbanistica, «sono inserite le seguenti: «ai fini procedurali si applica la disciplina di cui all'art. 145,».

7. Al comma 3 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 le parole «163/2006» sono sostituite dalle seguenti: «50/2016».

#### Art. 12

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale.

Modifiche alla disciplina sulle opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'art. 135 della legge regionale n. 65/2014.

1. Il comma 1 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 e' abrogato.

2. L'alinea e le lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 sono sostituiti nel modo seguente:

«2. Sono soggetti a SCIA:

a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilita', fermo restando quanto stabilito all'art. 136, comma 1, lettera b);

b) fermo restando quanto previsto dall'art. 136, comma 2, lettera a), gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva, la sagoma e i prospetti degli edifici. Detti interventi non possono comportare mutamenti della destinazione d'uso. Tra gli interventi di cui alla presente lettera sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari nonche' del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

c) fermo restando quanto previsto dall'art. 136, comma 2, lettera a-bis), gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad

assicurare la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono altresì gli interventi sistematici volti alla conservazione ed all'adeguamento funzionale di edifici ancorché di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio;

d) fermo restando quanto previsto dall'art. 134, comma 2, gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Essi comprendono altresì gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);

e) gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell'edificio medesimo, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale;».

3. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 sono inserite le seguenti:

«e-bis) i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, eseguiti in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 98;

e-ter) le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione;».

4. La lettera f) del comma 2 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014, è abrogata.

5. Al comma 3 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ai commi 1 e 2 «sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2».

6. Dopo il comma 3 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«3-bis. L'installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia, soggetta a SCIA, è disciplinata dall'art. 16 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).».

7. Il comma 5 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«5. In alternativa alla SCIA, può essere richiesto il permesso di costruire per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g). In tali casi la violazione della disciplina urbanistico-edilizia resta comunque soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 200.».

Art. 13

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale.  
Modifiche alla disciplina sull'attività di edilizia libera.  
Modifiche all'art. 136 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 1 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014, è sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le disposizioni del PIT, dei piani strutturali, dei piani operativi e dei regolamenti edilizi e, comunque, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni di cui al Codice, i seguenti interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) fermo restando quanto previsto all'art. 135, comma 2, lettera a), gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e delle pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) l'installazione di serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

f) l'installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all'art. 34, comma 6-bis, della legge regionale n. 3/1994, nel sito in cui è autorizzato l'appostamento fisso per l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi della medesima legge regionale. I manufatti devono essere rimossi in assenza della suddetta autorizzazione;

g) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;

h) le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.».

2. Al comma 2 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'art. 135, comma 2, lettera c), qualora tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio;

a-ter) i manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale la cui realizzazione non comporti interessamento delle parti strutturali dell'edificio principale;».

3. Le lettere b), d), e) e g) del comma 2 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 sono abrogate.

4. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 sono inserite le seguenti:

«f-bis) le opere di reinterro e scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la

coltivazione di cave e torbiere;

f-ter) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso;

f-quater) fermo restando quanto previsto dal comma 1, ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire e SCIA, purché non vi sia interessamento delle parti strutturali dell'edificio.».

5. Il comma 3 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«3. L'installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia che non necessita di titolo edilizio, è disciplinata dall'art. 17 della legge regionale n. 39/2005.».

6. Al comma 4 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «e g)» sono sostituite dalle seguenti: «a-bis), a-ter), f-bis), f-ter) ed f-quater)».

7. Il comma 5 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«5. Riguardo agli interventi di cui al comma 4, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla documentazione per a variazione catastale, ove prescritta, quest'ultima è tempestivamente inoltrata dallo sportello unico ai competenti uffici dell'agenzia delle entrate.».

8. Al comma 7 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «lettere a), d) ed e) «sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».

9. Al comma 8 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «g) «è sostituita dalle seguenti: «a-bis)».

10. Il comma 9 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«9. Lo sportello unico effettua controlli a campione sulle comunicazioni relative agli interventi di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alle lettere c), c-bis) ed f), la percentuale delle comunicazioni da assoggettare mensilmente a controllo è pari almeno al 2 per cento di quelle presentate. Per gli altri interventi di cui al comma 2, detta percentuale è pari almeno al 10 per cento di quelle presentate. Il comune può disporre l'effettuazione di controlli sulle opere realizzate o in corso di esecuzione.».

#### Art. 14

Correzione refuso. Modifiche all'art. 137  
della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 137 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «194» è sostituita dalla seguente: «216».

#### Art. 15

Precisazione di riferimenti normativi.  
Modifiche all'art. 138 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 4 dell'art. 138 della legge regionale n. 65/2014 le parole: « , punto 1)» sono soppresse.

#### Art. 16

Modifiche alla disciplina sulle disposizioni generali. Regolamento.  
Modifiche all'art. 141 della legge regionale n. 65/2014.

1. Il comma 1 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 , è sostituito dal seguente:

« 1. La regione con regolamento elenca per ogni tipo di opera e di

intervento la documentazione e gli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA e alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), anche con riferimento agli interventi ricadenti in zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 134 e 136 del Codice.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 e' inserito il seguente:

«1-bis. Il regolamento di cui al comma 1 definisce altresì le modalita' di redazione e presentazione degli elaborati progettuali, anche ai fini dell'invio telematico degli stessi.».

3. Il comma 2 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 e' abrogato.

4. Il comma 4 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente:

«4. L'acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di assenso comunque denominati, necessari per l'esecuzione dei lavori, e' preliminare al rilascio del permesso di costruire. A tale acquisizione puo' provvedere direttamente l'interessato tramite lo sportello unico allegando la relativa documentazione alla richiesta, oppure chiedendo la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990. In mancanza, l'acquisizione e' effettuata con le modalita' di cui all'art. 142, comma 10.».

5. Il comma 5 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente:

«5. I compiti di verifica della rispondenza del progetto ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme sono attribuiti:

a) al professionista abilitato, che rilascia al riguardo una dichiarazione, anche nel caso in cui la verifica comporti valutazioni tecnico discrezionali;

b) all'azienda USL competente, nei casi di deroga alle disposizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente.».

6. Il comma 7 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 e' abrogato.

7. Il comma 11 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente:

«11. Per le opere ricadenti nell'ambito di applicazione del titolo IV, capo I, del decreto legislativo n. 81/2008, l'esecuzione dei lavori previsti dal permesso di costruire, dalla SCIA o dalla CILA e' preclusa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 90, 93, 99 e 101 dello stesso decreto legislativo n. 81/2008. In tali casi il comune ordina la sospensione dei lavori. L'esecuzione dei lavori previsti dal permesso di costruire, dalla SCIA o dalla CILA, puo' essere riavviata solo dopo l'ottemperanza agli obblighi. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall'allegato XII del decreto legislativo n. 81/2008, da' atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attivita' edilizie).».

8. Al comma 14 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «SCIA «sono inserite le seguenti: «e, relativamente alla CILA, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 516,00 a euro 1.000,00 «e le parole «di cui all'art. 145 «sono soppresse.

9. Il comma 15 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente:

«15. Le norme regolamentari regionali recanti istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive di cui al comma 13, sono direttamente applicabili e prevalgono su eventuali disposizioni



difforni dei regolamenti edilizi comunali. La mancata o difforme realizzazione delle misure preventive e protettive previste dalle norme regolamentari regionali comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 215.».

#### Art. 17

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale.  
Modifiche all'art. 142 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «nei casi di cui all'art. 141, comma 5» sono soppresse.

2. Al comma 6 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ai commi 8 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 8».

3. Al comma 7 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 la parola «trenta» e' sostituita dalla seguente: «quindici».

4. Il comma 10 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente:

«10. Nel caso in cui all'istanza di permesso di costruire non siano stati allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, necessari per l'esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento, fermi restando gli adempimenti previsti dai commi 8 e 9, convoca una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990, fatto salvo quanto disposto dal Codice e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).».

5. Il comma 11 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente:

«11. Il provvedimento finale, da comunicare all'interessato, e' adottato dallo sportello unico entro trenta giorni dalla proposta di cui al comma 8, o dall'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 10. Qualora sia indetta la conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui al capo IV della legge n. 241/1990, e', ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico mediante pubblicazione sull'albo pretorio. Il termine di cui al primo periodo del presente comma e' fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora lo sportello unico abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell' art. 10-bis della legge 241/1990. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio.».

6. Al comma 12 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ai commi 8 e 10 «sono sostituite dalle seguenti: «al comma 8».

7. Il comma 13 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente:

«13. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il comune non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai capo IV della legge 241/1990.».

8. Dopo il comma 13 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 e' inserito il seguente:

«13-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'art. 135, comma 5, e' di settantacinque

giorni dalla data di presentazione della domanda.».

9. Il comma 14 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 e' abrogato.

#### Art. 18

Adeguamenti normativi in materia di poteri sostitutivi. Modifiche all'art. 144 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 1 dell'art. 144 della legge regionale n. 65/2014 e' abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 144 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente:

«2. Decorsi inutilmente i termini per il rilascio del permesso di costruire previsti dall'art. 142, l'interessato puo' inoltrare istanza alla regione la quale, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla regione), nomina un commissario che, nel termine di sessanta giorni, adotta il provvedimento.».

#### Art. 19

Modifiche alla disciplina della SCIA. Modifiche all'art. 145 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 145 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «nei casi di cui all'art. 141, comma 5» sono soppresse.

2. Il comma 10 dell'art. 145 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente:

«10. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato, contestualmente all'attestazione asseverata di cui all'art. 149, comma 1, comunica gli estremi dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure trasmette dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.».

#### Art. 20

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'art. 147 della legge regionale n. 65/2014

1. La rubrica dell'art. 147 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituita dalla seguente: «Istanza di acquisizione degli atti di assenso, differimento dell'inizio lavori nella SCIA e nella CILA ».

2. Il comma 1 dell'art. 147 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 134, comma 2, e all'art. 135, l'interessato richiede allo sportello unico di acquisire tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio. Tale istanza puo' essere presentata contestualmente alla SCIA. Ai fini dell'acquisizione di tali atti, lo sportello unico convoca una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990 , fatto salvo quanto disposto dal Codice e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017 ».

3. Il comma 2 dell'art. 147 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente:

«2. In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato puo' dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'esito positivo della conferenza di servizi di cui al comma 1. In caso di esito negativo di tale conferenza, la SCIA e' priva di effetti. Restano fermi i poteri di vigilanza di cui all'art. 146.».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 147 della legge regionale n. 65/2014

e' inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla CILA di cui all'art. 136, comma 4, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.».

#### Art. 21

Modifiche alla disciplina concernente la conformita' e l'agibilita' delle opere. Modifiche all'art. 149 della legge regionale n. 65/2014

1. La rubrica dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituita dalla seguente: «Ultimazione dei lavori. Attestazione asseverata di conformita'. Attestazione asseverata di agibilita'».

2. Al comma 1 dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014, la parola: «certificano» e' sostituita dalla seguente: «attestano».

3. Al comma 2 dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «La certificazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'attestazione» e la parola «attesta» e' sostituita dalla seguente: «assevera».

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «lavori di» sono inserite le seguenti: «restauro e risanamento conservativo,».

5. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «restauro e risanamento conservativo o di» sono soppresse.

6. Il comma 3 dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente:

«3. Nei casi di cui al comma 2, attestata la conformita' di cui al comma 1, oppure applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo VII, capo II, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto avente titolo trasmette allo sportello unico:

a) l'attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2;

b) il certificato di collaudo statico di cui all'art. 175, oppure, per gli interventi di cui all'art. 175, comma 4-bis, la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) la dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alle norme igienico-sanitarie, alla normativa vigente in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche e alle norme regolamentari regionali di cui all'art. 141, comma 15;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) la dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente oppure, ove previsto, il certificato di collaudo degli stessi;

f) la copia del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81/2008, ove ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione.».

7. Dopo il comma 3 dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014 e' inserito il seguente:

«3-bis. La mancata presentazione entro il termine prescritto della attestazione asseverata nei casi indicati al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro. ».

8. Dopo il comma 3-bis dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014 e' inserito il seguente:

«3-ter. L'agibilita' decorre dalla data in cui la attestazione asseverata perviene allo sportello unico, corredata della

documentazione di cui al comma 3.».

#### Art. 22

Adeguamenti normativi.

Modifiche all'art. 150 della legge regionale n. 65/2014

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 150 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «Il certificato di agibilita' di cui all'art. 149, puo' essere trasmesso anche: «sono sostituite dalle seguenti: «La attestazione asseverata di agibilita' di cui all'art. 149, puo' essere trasmessa anche:».

#### Art. 23

Esercizio associato delle funzioni in materia di paesaggio. Modifiche all'art. 151 della legge regionale n. 65/2014

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 151 della legge regionale n. 65/2014 e' abrogata.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 151 della legge regionale n. 65/2014 , dopo le parole: «comuni singoli «sono aggiunte le seguenti: «o associati».

#### Art. 24

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'art. 153 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 153 della legge regionale n. 65/2014 sono aggiunte le parole: «nell'ambito del procedimento disciplinato dall'art. 146 del Codice ».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 153 della legge regionale n. 65/2014 e' inserito il seguente:

«3-bis. Con riferimento agli interventi e alle opere soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017, il parere della commissione non e' obbligatorio.».

#### Art. 25

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale.

Modifiche relative ai termini per il rilascio del parere della commissione regionale per la valutazione della compatibilita' paesaggistica delle attivita' estrattive. Modifiche all'art. 153-bis della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 2 dell'art. 153-bis della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente:

«2. I pareri della commissione sono vincolanti e devono essere rilasciati entro sessanta giorni. Il termine puo' essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni, per l'acquisizione di integrazioni documentali.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 153-bis della legge regionale n. 65/2014 e' inserito il seguente:

«2-bis. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il parere si intende reso in senso favorevole.».

#### Art. 26

Commissione regionale per la valutazione della compatibilita' paesaggistica delle attivita' estrattive. Modifiche all'art. 153-ter della legge regionale n. 65/2014

1. Alla fine della lettera b) del comma 4 dell'art. 153-ter della legge regionale n. 65/2014 sono aggiunte le parole: «comprensivi anche del rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio secondo le modalita' stabilite dalla normativa nazionale vigente.».

Art. 27

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale.  
Modifiche all'art. 175 della legge regionale n. 65/2014

1. Dopo il comma 4 dell'art. 175 della legge regionale n. 65/2014 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo e' sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.».

Art. 28

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 183 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 3 dell'art. 183 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente:

«3. Comportano altresì la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 136, comma 2, lettera a), e gli interventi di restauro di cui all'art. 136, comma 2, lettera a-bis), ove comportanti aumento della superficie utile dell'immobile, nonché i mutamenti di destinazione d'uso eseguiti in assenza di opere edilizie, limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici. Per le fattispecie di cui al presente comma, il contributo e' determinato dal comune nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 191, comma 6.».

Art. 29

Correzione refuso. Modifiche all'art. 184 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 5-bis dell'art. 184 della legge regionale n. 65/2014 , le parole: «del decreto-legge n. 133/2014 convertito dalla legge n. 164/2014 «sono sostituite dalle seguenti: « , comma 4, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001».

Art. 30

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 185 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 4 dell'art. 185 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «costruire» sono inserite le seguenti: «o alla SCIA presentata ai sensi dell'art. 134, comma 2,».

Art. 31

Raccordo normativo e adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'art. 191 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla lettera a) del comma 6, dell'art. 191 della legge regionale n. 65/2014 , le parole: «comma 1, lettera b)», sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettera e-bis)».

2. La lettera b) del comma 6 dell'art. 191 della legge regionale n. 65/2014 e' abrogata.

3. Alla lettera c) del comma 6, dell'art. 191 della legge regionale n. 65/2014 , le parole: «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)».

4. Al comma 10 dell'art. 191 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «secondo le norme degli strumenti della pianificazione urbanistica oppure dei regolamenti edilizi comunali, «sono soppresse.

5. Al comma 12 dell'art. 191 della legge regionale n. 65/2014, la

parola: «e'» e' sostituita dalle seguenti: «puo' essere », e le parole: «titolare del permesso di costruire «sono sostituite dalle seguenti: «soggetto avente titolo alla realizzazione dell'intervento medesimo».

#### Art. 32

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'art. 196 della legge regionale n. 65/2014

1. Dopo il comma 9 dell'art. 196 della legge regionale n. 65/2014 e' aggiunto il seguente:

«9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'art. 134, comma 2, eseguiti in assenza di SCIA, in totale difformita' dalla stessa o con variazioni essenziali, fatta eccezione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 199. Restano ferme le sanzioni penali stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.».

#### Art. 33

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 197 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 197 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «approvato «e' sostituita dalle seguenti: «allegato al titolo abilitativo».

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 197 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «permesso di costruire «sono sostituite dalle seguenti: «titolo abilitativo».

3. Al comma 4 dell'art. 197 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «permesso di costruire «sono sostituite dalle seguenti: «titolo abilitativo».

#### Art. 34

Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo. Modifiche all'art. 199 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 199 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «516,00» e' sostituita dalla seguente: «1.000,00».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 199 della legge regionale n. 65/2014 e' aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 134, comma 2, eseguiti in assenza di SCIA, in totale difformita' dalla stessa o con variazioni essenziali.».

#### Art. 35

Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo. Modifiche all'art. 200 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 200 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «516,00» e' sostituita dalla seguente: «1.000,00».

2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 200 della legge regionale n. 65/2014, e' sostituita dalla seguente:

«a) gli interventi ed opere di cui all'art. 135, comma 2, lettere a), b), c), e), e ter), g), h) ed i);».

3. Al comma 6 dell'art. 200 della legge regionale n. 65/2014 la parola «516,00» e' sostituita dalla seguente: «1.000,00».

#### Art. 36

Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo. Modifiche all'art. 201 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 201 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «516,00» e' sostituita dalla seguente: «1.000,00».

Art. 37

Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo. Modifiche all'art. 203 della legge regionale n. 65/2014.

1. Il comma 1 dell'art. 203 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente:

«1. La mancata regolarizzazione della SCIA nel termine assegnato ai sensi dell'art. 145, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 516,00. In caso di SCIA presentata per gli interventi di cui all'art. 134, comma 2, la sanzione e' di euro 1.000,00.».

2. Al comma 2 dell'art. 203 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «Il mancato deposito della ricevuta «sono sostituite dalle seguenti: «La mancata comunicazione degli estremi».

Art. 38

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 204 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 204 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «dal» e' eliminata.

2. Al comma 3 dell'art. 204 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «516,00» e' sostituita dalla seguente: «1.000,00».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 204 della legge regionale n. 65/2014 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 134, comma 2, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.».

Art. 39

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 206 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 206 della legge regionale n. 65/2014 la parola «516,00» e' sostituita dalla seguente: «1.000,00».

2. Il comma 3 dell'art. 206 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente:

«3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi e alle opere di cui all'art. 134, comma 2, nonche' agli interventi e alle opere di cui all'art. 135, comma 2, lettera d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, eseguiti in parziale difformita' dalla SCIA.».

Art. 40

Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo. Modifiche all'art. 209 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 5 dell'art. 209 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «516,00» e' sostituita dalla seguente: «1.000,00».

2. Al comma 6 dell'art. 209 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «516,00» e' sostituita dalla seguente: «1.000,00».

Art. 41

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 213 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 213 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «dichiarazione» e' sostituita dalle seguenti: «presentazione dell'attestazione asseverata ».

2. Al comma 5 dell'art. 213 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «anche» sono inserite le seguenti: «agli interventi e alle

opere di cui all'art. 134, comma 2, nonche'».

Art. 42

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 221 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 221 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «certificazione» e' sostituita dalle seguenti: «attestazione asseverata».

Art. 43

Introduzione delle limitazioni all'attivita' edilizia. Modifiche all'art. 222 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla fine della rubrica dell'art. 222 della legge regionale n. 65/2014 sono aggiunte le parole: «e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014».

2. Il comma 1 dell'art. 222 della legge regionale n. 65/2014 e' abrogato.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 222 della legge regionale n. 65/2014 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare ed approvare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'art. 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25.».

4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 222 della legge regionale n. 65/2014 e' aggiunto il seguente:

«2-ter. Per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, decorso il termine di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi di cui all'art. 134, comma 1, lettere a), b), b-bis), f) ed l), fino a quando il comune non avvii il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2-bis, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati; sono altresì ammessi gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro il termine di cui al comma 2.».

Art. 44

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 228 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla fine della rubrica dell'art. 228 della legge regionale n. 65/2014 sono aggiunte le parole: «le cui previsioni risultano già scadute alla data del 27 novembre 2014».

2. Al comma 1 dell'art. 228 della legge regionale n. 65/2015 le parole: «all'art. 222, comma 1, «sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 222, comma 2-bis,».

3. Al comma 2 dell'art. 228 della legge regionale n. 65/2015 le parole: «all'art. 222, comma 1, «sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 222, comma 2-bis,».

4. Al comma 3 dell'art. 228 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «b),» e' inserita la seguente «b-bis),».



Art. 45

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 229 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 229 della legge regionale n. 65/2015 le parole: «all'art. 222, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 222, comma 2-bis,».

2. Al comma 3 dell'art. 229 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «b),» e' inserita la seguente «b-bis),».

Art. 46

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 230 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 3 dell'art. 230 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «b),» e' inserita la seguente «b-bis),».

Art. 47

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 231 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 3 dell'art. 231 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «b),» e' inserita la seguente «b-bis),».

Art. 48

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 232 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 3 dell'art. 232 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «b),» inserita la seguente «b-bis),».

Art. 49

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 233 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 4 dell'art. 233 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «b),» e' inserita la seguente «b-bis),».

Art. 50

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 234 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 4 dell'art. 234 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola «b),» e' inserita la seguente «b-bis),».

Art. 51

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 242 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 2 dell'art. 242 della legge regionale n. 65/2014 e' abrogato.

Art. 52

Disposizioni transitorie in caso di nomina di commissione per il paesaggio in forma associata. Decadenza delle commissioni dei singoli comuni. Inserimento dell'art. 249-bis nella legge regionale n. 65/2014

1. Dopo l'art. 249 della legge regionale n. 65/2014 , e' inserito il seguente:

«Art. 249-bis (Disposizioni transitorie in caso di nomina di commissione per il paesaggio in forma associata. Decadenza delle commissioni dei singoli comuni). - 1. In caso di commissioni per il

paesaggio di cui all'art. 153 istituite in forma associata, l'ente locale provvede alla nomina dei componenti entro centoventi giorni dalla data di decorrenza dell'esercizio associato.

2. Fino alla nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio istituite in forma associata ai sensi del comma 1, continuano ad operare le singole commissioni comunali precedentemente nominate dai comuni per i territori di competenza. Dalla data di nomina dei membri della commissione per il paesaggio in forma associata paesaggistica associata cessano di operare le singole commissioni dei comuni; i rispettivi componenti decadono a tale data.».

## Capo II

### Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

#### Art. 53

Adeguamento dei riferimenti normativi.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), dopo la parola: «7» sono inserite le seguenti: «7-bis,».

2. Nell'alinea del comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 39/2005 le parole: «Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 136, comma 2, lettera a), e comma 4, della legge regionale n. 65/2014, non necessitano» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 136, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 65/2014, e fermo restando la preventiva comunicazione asseverata di cui al comma 4 dello stesso art. 136, non necessita».

3. Nell'alinea del comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 39/2005 le parole: «Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 136, comma 2, lettera a), e comma 4, della legge regionale n. 65/2014, non necessitano di titolo abilitativo, anche ai sensi della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della legge regionale n. 65/2014,».

4. Dopo il comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 39/2005, e' inserito il seguente:

«7-bis. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della legge regionale n. 65/2014, l'installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt.».

5. Il comma 10 dell'art. 17 della legge regionale n. 39/2005 e' sostituito dal seguente:

«10. Per finalita' di monitoraggio energetico, in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 6 e 9, l'interessato provvede a dare preventiva comunicazione al comune.».

#### Art. 54

Adeguamento dei riferimenti normativi.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 39/2005 le parole: «art. 17, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «art. 17, commi 2, 3, 4, 6, 9 e 12».

**Capo III**  
**Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68**  
**(Norme sul sistema delle autonomie locali)**

Art. 55

Coordinamento delle disposizioni della legge regionale n. 65/2014  
e della legge regionale n. 68/2011. Modifiche all'art. 90 della  
legge regionale n. 68/2011

1. Alla fine del numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 90 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), sono inserite le parole: «. In alternativa ai pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica e' considerata la costituzione di un ufficio cui compete la responsabilita' del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;».

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 settembre 2017

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 agosto 2017.

(Omissis).